

All.2

Criteria per la selezione di progetti sperimentali “Abitare in autonomia” Decreto Direttore Generale n. 182/2014 della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

1. Premessa

I progetti in materia di vita indipendente rientrano a pieno titolo nel concetto di Dote di Cura che, come definita nello PSIR 2013-2015, rappresenta l’unità di misura delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a ridare ad una persona, attraverso un progetto individuale terapeutico, riabilitativo, educativo ed assistenziale, un progetto di vita con un funzionamento sociale accettabile, alla cui produzione partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità. Questo garantisce una diversa concezione del ruolo svolto nella società dalla persona disabile, la quale, con interventi adeguati, personalizzati e finalizzati alla “vita indipendente”, supera la posizione di “oggetto di cura” per diventare “soggetto attivo” capace di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.

2. Contesto normativo

La promozione di progetti di Vita Indipendente costituisce una concreta risposta sia alla Convenzione Onu sui diritti della persona con disabilità (ratificata dalla Legge 18/2009), sia alla Legge 21 maggio 1998, n. 162, che, novellando la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, aveva già introdotto in Italia un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.

I principi che la Regione Liguria individua per i Progetti di cui sopra, si ispirano all’articolo 19 “Vita indipendente e inclusione nella società” della Convenzione suddetta mediante la quale si riconosce alla persona con disabilità il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone per favorirne l’integrazione e la partecipazione. Le persone con disabilità devono poter scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere; devono avere accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi impedendo l’isolamento e la segregazione.

Il legislatore, infatti, pone fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità quella di *“disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”*

Ancora, la stessa Legge 21 maggio 1998, n. 162 indicava alle Regioni l'opportunità di *“programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'art. 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore...”*.

Gli stessi principi sono ripresi nel Programma di Azione biennale, linea 3, adottato con il DPR 4 ottobre 2009 *“Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità”*.

3. Sperimentazione ministeriale

In tale quadro normativo, il Ministero, le Regioni e le Province autonome collaborano attivamente allo scopo di definire delle linee guida nazionali per l'applicazione dell'art.19 della Convenzione ONU. Con i D.D.G. n. 206/2013 e D.D.G. n. 182/2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto finanziamenti alle Regioni per la realizzazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone disabili sulla base di specifiche linee guida. La Regione Liguria, per l'anno 2014, ha risposto al Bando Ministeriale con la presentazione di una progettazione esecutiva e una conseguente approvazione di un finanziamento pari ad euro 320.000,00.

L'esito delle sperimentazioni condotte nelle diverse Regioni darà origine a un documento nazionale che verrà approvato in Conferenza Stato-Regioni per la definizione di Linee Guida Nazionali per la Vita Indipendente.

4. Progetto regionale “Abitare in autonomia”

La Regione Liguria, dopo una prima ricognizione sul territorio delle esperienze esistenti, come da Bando del Ministero, ha risposto con la presentazione di una progettazione esecutiva, finalizzata alla sperimentazione di progetti incentrati sul tema dell’**“Abitare in autonomia”**, prevedendo le seguenti aree di progettazione:

1. Appartamento in autonomia all'interno di contesti comunitari.
2. Appartamento didattico quale esperienza di convivenza a termine (per alcuni mesi in modo continuativo o per periodi più ridotti ripetuti nel tempo) finalizzata alla sperimentazione di vita in autonomia in funzione della possibilità, in base all'esito, di predisporre un ulteriore progetto individuale finalizzato all'inclusione sociale.
3. Percorsi propedeutici singoli o in convivenza (gruppi appartamento) che prevedono esperienze abitative con supporti educativi e assistenziali alle persone disabili ad andamento decrescente in relazione all'aumento delle competenze.
4. Alloggi in cohousing quale convivenza stabile di due o più persone disabili (massimo 4) con il necessario supporto in termini di assistenza familiare.
5. Percorsi individuali di inclusione sociale, solo con riconoscimento di assistente personale/familiare.

Per l'individuazione delle specifiche progettualità si è ritenuto, su istanza dei Distretti, che gli stessi debbano procedere ad indire una procedura di manifestazione di interesse pubblica al fine di raccogliere proposte progettuali.

La suddetta manifestazione, può essere indetta da ogni singolo Distretto Sociale o in alternativa dal Comune capofila della Conferenza dei Sindaci per i Distretti ivi compresi.

La manifestazione d'interesse è rivolta a sperimentazioni già in atto o in fase d'avvio (da avviarsi inderogabilmente entro un mese dall'approvazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso).

Sono ammessi i progetti di cui alle suddette cinque aree di progettazione che si rivolgono esclusivamente a persone con disabilità fisica e/o psichica con capacità di esprimere direttamente (anche attraverso un amministratore di sostegno¹), la propria volontà, con età compresa fra **18 ed i 65 anni**, in possesso della **certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92**, con presentazione dell'**ISEE per prestazioni sociosanitarie² inferiore o uguale a 25.000,00 euro**.

L'autodeterminazione è l'elemento caratterizzante dei percorsi di vita indipendente.

Il concetto di autodeterminazione fa riferimento alla capacità della persona a compiere scelte in modo autonomo e consapevole.

La definizione sopra indicata implica la **capacità/potenzialità di emanciparsi dalla famiglia di origine a favore di una vita intellettualmente autodeterminata ancorché dipendente da forme di assistenza fisica per lo svolgimento delle attività quotidiane.**

5. Modalità della presentazione delle proposte progettuali.

Le proposte, presentate da enti profit o no profit, dovranno descrivere le finalità e gli obiettivi generali dell'iniziativa, nonché singoli progetti personalizzati riferiti alle persone disabili che realizzeranno il loro percorso all'interno di una delle cinque possibili citate tipologie di intervento nel campo dell'"Abitare in autonomia". Pertanto, per ogni singola persona deve essere redatto un piano individualizzato di "massima" corredato di azioni e relativi costi che saranno coperti attraverso l'erogazione di contributo direttamente alla persona destinataria dell'intervento.

Qualora si trattasse di progettazioni non ancora avviate (da avviarsi inderogabilmente entro un mese dall'approvazione pena la revoca del finanziamento), laddove non fossero ancora stati identificati i singoli disabili destinatari, dovrà essere definita la strategia dell'intervento, gli obiettivi di autonomia che si intendono perseguire nonché il target di riferimento e un'ipotesi di costo per ogni singolo intervento.

¹ L. 6/2004 art. 1; linea di intervento 3 Punto "B" della Programmazione di azione biennale per la promozione del diritto e l'integrazione delle persone con disabilità ai sensi dell'Art. 5, co. 3, della Legge 3 marzo 2009, n. 18.

² Nel caso di Isee Sociosanitario è possibile far riferimento ad un **nucleo familiare ristretto** rispetto a quello standard, ovvero composto da beneficiario, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso (non sposati e senza figli). **Nel caso di persona disabile maggiorenne che vive con i genitori, non coniugata e senza figli, il nucleo ristretto è formato dalla sola persona disabile.**

In caso di approvazione del progetto, l'effettivo riconoscimento del relativo finanziamento potrà avvenire solo previo invio all'ente che ha indetto la manifestazione d'interesse, dei singoli piani individualizzati di intervento corredati dei relativi costi che complessivamente non potranno superare l'importo indicato nell'ipotesi presentata precedentemente.

6. *Interventi finanziabili*

- ✓ Assunzione in regola da parte dell'interessato di un assistente personale/familiare;
- ✓ Acquisto di servizi sociosanitari forniti da enti convenzionati/accreditati;
- ✓ Acquisto di servizi di trasporto, finalizzati al lavoro o a corsi di formazione professionale di specializzazione e propedeutici all'inserimento lavorativo, nonché alla partecipazione ad attività ludico-culturali, erogati da parte di soggetti autorizzati;
- ✓ Nell'ambito di un più ampio progetto di vita indipendente è altresì possibile l'acquisto di presidi non previsti dal SSN, di tecnologia domestica, di compartecipazione alle spese di mantenimento dell'alloggio a condizione che l'intervento non si esaurisca in tali azioni e che queste risultino effettivamente funzionali e necessarie per consentire l'attivazione o il proseguimento della vita in autonomia.

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi non sono ammessi progetti finalizzati al trasporto scolastico e alla formazione professionale, già garantito dal diritto allo studio, nonché ai centri riabilitativi.

7. *Valutazione delle proposte progettuali a seguito di manifestazione d'interesse:*

I progetti devono essere valutati e selezionati da una commissione mista sociosanitaria di cui faccia parte almeno un medico specialista del Distretto Sanitario al fine di garantire l'appropriatezza degli interventi con particolare riguardo all'elemento dell'autodeterminazione dei disabili destinatari.

I progetti selezionati dovranno essere inviati al Servizio Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integrate e saranno oggetto di verifica e presa d'atto con il coinvolgimento della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap/ ENIL, della Consulta Regionale Handicap e del Coordinamento Regionale Enti Riabilitazione Handicap (CORERH), alla presenza dei Direttori di Distretto Sociale e Sanitario (o loro delegati) interessati per l'esposizione sintetica dei progetti.